



TRIBUNALE DI VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 3483/2018 del R. G. V. G.,
letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 depositata in data 06/11/2018 dai coniugi DELLA BERNARDA Carlo (C.F. DLLCRL64B20L682A) e GALLI Assunta (C.F. GLLSNT67D63L319N) con l'apporto di finanza da parte del terzo DELLA BERNARDA Roberto (già depositata presso il dott. Brogginì Giulio a mezzo di assegni circolari intestati ai singoli creditori),
esaminata la documentazione allegata ivi comprese la relazione e l'attestazione a firma del professionista incaricato della composizione della crisi ai sensi degli artt. 9, comma 3-*bis*, e 15, comma 9, della Legge 3/2012,
preso atto che, a dire dell'OCC, i ricorrenti non hanno debiti verso l'Agenzia delle Entrate,
ritenuto che ciò non esime gli istanti dall'onere di provare gli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della succitata Legge,
senza tacere che non pare siano stati "stimati" (e "coperti") le ulteriori spese che il creditore procedente andrà a sostenere per i compensi spettanti al custode giudiziario e al professionista delegato nominati in senso alla procedura esecutiva immobiliare pendente,
visti gli artt. 10 e ss. della legge cit.,
FISSA l'udienza dell'09/01/2019 ore 9,30,
DISPONE CHE la proposta e il presente decreto vengano comunicati ai creditori, presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata almeno quaranta giorni prima della data dell'udienza dinanzi fissata, **CHE** la proposta e il presente decreto vengano pubblicati sul sito del Tribunale e sul quotidiano online Varese News **E CHE** sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
RENDE NOTO CHE a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Varese il 09/11/2018

dr.ssa Manuela Palvarini

